

Comune di Soncino



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

**Regolamento Comunale
dei lavori in economia**

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 03.08.2012

Testo entrato in vigore in data 23.08.2012

SOMMARIO

Articolo 1 – Limiti di importo e divieto di suddivisione

Articolo 2 – Tipologie di lavori

Articolo 3 – Modalità di esecuzione e aggiudicazione

Articolo 4 – Lavori d'urgenza

Articolo 5 - Lavori di somma urgenza

Articolo 6 – Perizia suppletiva per maggiori spese

Articolo 7 – Stipulazione del contratto e garanzie

Normativa di riferimento:

D. Legislativo 163/2006

D.P.R. 207/2010

D. Legislativo 267/2000

Articolo 1 - Limiti di importo e divieto di suddivisione

1. I lavori in economia sono ammessi in via generale fino all'importo di Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nessun lavoro di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurne l'esecuzione alle presenti norme.
3. Non sono considerate suddivisioni artificiose i frazionamenti di interventi individuati distintamente nel piano annuale delle opere pubbliche, nel programma degli investimenti o nel piano esecutivo di gestione, per ciascuna area o servizio dell'Amministrazione, nonché quelle derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati e motivati dal responsabile del procedimento.

Articolo 2 - Tipologie di lavori

1. I lavori eseguibili in economia riguardano le seguenti categorie generali, di importo non superiore ad €. 200.000,00:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b. manutenzione di opere o impianti;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione dei contratti o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità e l'urgenza di completare i lavori.
2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, intendendosi per manutenzione di cui ai punti a) e b) del citato articolo gli interventi di natura ordinaria e straordinaria, sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavoro:
 - a) stradali, che a titolo esemplificativo si individuano in:
 - riparazioni di danni dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto strettamente necessario;
 - manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede stradale, comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, fossi, ecc.;
 - rifacimento dei manti di usura e loro manutenzione;

- segnaletica stradale, verticale e orizzontale, guard-rail e relativa manutenzione; interventi all'illuminazione stradale, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.;
- interventi di potatura alberi;
- manutenzione del verde annuale o pluriennale, potature, scavature, concimazioni;
- manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede dei percorsi escursionistici pedonali e ciclabili, comprese le pertinenze, le aree di sosta e i parcheggi, ivi compresa la segnaletica.

b) edili, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi su immobili comunali e relative pertinenze e immobili in uso all'Amministrazione Comunale:

- riparazioni per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili, comprese le recinzioni;
- sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
- interventi necessari per aprire nuove utenze;
- realizzazione e/o manutenzione, nonché adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
- riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compresi portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati comunali o in uso all'amministrazione comunale.

c) di difesa del suolo, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi:

- sistemazione di sponde dissestate;
- sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosione spondale, sostituzione di gabbionate o di difese artificiali collabenti e loro adeguamento funzionale;
- eliminazione di detrattori ambientali;
- eliminazioni di detriti ostruenti i corsi d'acqua, in particolare in prossimità di ponti, sbarramenti, paratie ecc.;
- ripristino versanti in erosione prospicienti corsi d'acqua mediante sistemazione con interventi di ingegneria naturalistica, ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale, chiusura delle fessure di taglio, opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate);
- manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori, intesa come sfalcio e taglio di vegetazione riparia, ripresa di frane e scoscenimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento, ringrossi;

- costituzione di transetti vegetazionali;
- rimodellazione di versanti e regimazione del reticolo superficiale;
- opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate) connesse al rimodellamento dei versanti;

ed inoltre le tipologie di opere di seguito elencate:

- le opere non programmabili per la difesa dalle calamità e le opere che si rendono necessarie, in conseguenza di un evento calamitoso, per mettere in sicurezza il territorio comunale e ripristinare l'agibilità delle infrastrutture pubbliche;
- la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
- la manutenzione, l'adattamento e la riparazione di locali, con i relativi impianti, presi in affitto ad uso degli uffici dell'Amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- la manutenzione e lo spурgo delle fognature, delle centrali di trattamento o di sollevamento, e dei bagni pubblici, anche in occasione di dissesti in atto che prevedono interventi di ripristino;
- la manutenzione di tutti i tipi di impianti presenti nei fabbricati comunali e loro pertinenze e negli spazi pubblici in genere;
- la manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti e le demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di appaltatori negligenti o quelli da eseguirsi nei casi di risoluzione del contratto;
- i lavori necessari per la compilazione dei progetti di opere pubbliche;
- i lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- altri lavori di manutenzione non indicati nelle voci precedenti quando l'importo non sia superiore a Euro 200.000,00.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione e aggiudicazione

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia si possono eseguire nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue, con il personale dipendente dell'Amministrazione, i lavori individuati disponendo l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000,00.

4. E' consentito l'affidamento diretto per lavori in economia fino ad un importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto dei principi di cui al presente articolo. Per questi lavori il responsabile del procedimento deve avere cura di ottenere condizioni vantaggiose per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi e può prescindere dalle complete indicazioni di cui al successivo comma 11, in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento.

5. L'affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Quando si sceglie la forma di esecuzione per cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento, la richiesta di preventivi-offerta /lettera di invito ed il relativo capitolato speciale/ specifiche tecniche possono essere inviati per fax o per posta elettronica, con successiva telefonata o richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma del ricevimento dei documenti. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di urgenza il termine può essere motivatamente ridotto.

7. Per l'aggiudicazione si applica il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo, è svolta nel rispetto dei principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i previsti requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le ordinarie procedure di affidamento. Si procederà al controllo delle dichiarazioni nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento (verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o certificazione SOA qualora richiesta dalla legge, D.U.R.C., verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente).

9. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione appaltante di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.

10. Il Responsabile del Servizio procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte; il Responsabile del servizio presiederà la seduta alla presenza di personale del Settore che provvederà alla stesura del verbale.

11. L'atto di approvazione dei lavori a cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) il computo metrico estimativo, ad eccezione dei casi in cui non sia possibile redigerlo (situazioni di urgenza);
- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- d) le condizioni di esecuzione: tali condizioni possono consistere anche per opere individuate come tipologia nell'elenco di cui al punto a) e quanto ai relativi prezzi all'elenco di cui al punto b), nell'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un arco di tempo, interventi che sono definiti nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non predeterminati nel numero e nella localizzazione;
- e) il termine di ultimazione dei lavori: tale termine nel caso di opere individuate nel contenuto prestazionale e nel prezzo, ma non nel numero, potrà essere prorogato per consentire l'esecuzione di tutti gli interventi che rientrano nell'importo contrattuale;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia del cattimista per inadempimento ai sensi dell'art 137 del codice dei contratti;
- h) le garanzie a carico dell'esecutore;
- i) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, qualora necessario.

12. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad Euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (Art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010).

Articolo 4 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei

lavori da eseguirsi, per permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale per l'esecuzione.

Articolo 5 – Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 4, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del Servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 6 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per finanziare la maggiore spesa occorrente.

2. Ai sensi dell'art. 161 comma 12) del D.P.R.207/2010, l'importo contrattuale potrà variare in più o in meno entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale medesimo e l'impresa è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti di Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa).

Articolo 7 - Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia sono stipulati nel rispetto della prassi dell'Ente nelle forme previste dal regolamento dei contratti.
2. Salvo diverso provvedimento del R.U.P., si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria nel caso di affidamento diretto dei lavori.
3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del R.U.P., fino all'importo di Euro 10.000,00, si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva. Per importi contrattuali superiori ad Euro 10.000,00 le ditte esecutrici sono tenute a presentare una cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre l'impresa affidataria è tenuta a presentare le altre garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici previste dall'art. 129 del Codice dei contratti pubblici.
4. Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc) sono a carico dell'impresa affidataria.